



**PROVINCIA DI PIACENZA**

## **Servizio Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante e Acquisti**

\*\*\*\*\*

### **DETERMINAZIONE**

Proposta n. 1101/2025

**Determ. n. 981 del 23/07/2025**

**Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DEL COMUNE DI PONTENURE (PC). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AD ALUNNI ED INSEGNANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL NIDO D'INFANZIA DI PONTENURE (PC) - PERIODO 01.09.2025 - 31.07.2030. CIG: B6B386C924. APPROVAZIONE, PRESA ATTO DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.**

### **LA DIRIGENTE**

#### **Richiamati:**

- la Delibera n. 39 del 20/12/2024, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2025-2027 e ss.mm.ii;
- la Delibera n. 40 del 20/12/2024, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e i relativi allegati e ss.mm.ii;
- il Provvedimento del Presidente n. 165 del 30/12/2024, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG.) 2025-2027. Approvazione" e ss.mm.ii, con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e i processi e affidate le relative necessarie risorse finanziarie;
- il Provvedimento del Presidente n° 9 del 14/02/2025, ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2026-2027. Approvazione";
- Il Decreto Presidenziale n. 3 del 28/02/2025 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Servizio "Istruzione, Pari opportunità, Stazione Unica Appaltante, Acquisti;

- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;

**Atteso** che, tra le competenze ricondotte a questo Ufficio, rientra l'attività di supporto ai Comuni nell'acquisizione di beni, servizi e lavori, garantito attraverso la Stazione Unica Appaltante (SUA), in coerenza con la normativa vigente, essendo la Provincia di Piacenza iscritta nell'elenco ANAC delle stazioni appaltanti qualificate e possiede un livello di qualificazione SF1 (per importi pari o superiori a 5 milioni di euro) anche per le operazioni di partenariato pubblico-privato;

**Preso atto** che il RUP (Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs. 36/2023) della SUA è la Dott.ssa Monica Penserini, Dirigente del Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante e Acquisti" della Provincia di Piacenza, la quale non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi previste dalla disciplina applicabile;

**Visto** l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 62 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

**Visti:**

- l'atto C.P. n. 38 del 13/12/2024 con cui il Consiglio Provinciale approvava lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza e gli Enti aderenti;
- la Convenzione stipulata fra il Comune di Pontenure (PC) e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, registrata in data 17/02/2025 al n. 59 del Registro delle Scritture Private della Provincia di Piacenza;

**Richiamata** la Decisione a contrarre n. 344 del 23/04/2025 (a cui si rinvia) con la quale il Responsabile del Settore "Istruzione, Sport, Cultura, Associazionismo" del Comune di Pontenure (PC), determinava, fra l'altro che:

- la procedura avesse il seguente oggetto: "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AD ALUNNI ED INSEGNANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL NIDO D'INFANZIA DI PONTENURE (PC) - PERIODO 01.09.2025 – 31.07.2030.";
- la concessione avesse durata pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data dell'esecuzione anticipata, se precedente (presumibilmente dal 01/09/2025), fatto salvo che, su richiesta del Comune, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023;
- il dettaglio delle prestazioni oggetto della procedura è stato specificatamente descritto nel Progetto di cui all'art. 41 del Codice, Allegato 1 della decisione a contrarre;
- le prestazioni oggetto dell'appalto sono state identificate dal CPV 55524000-9 – Servizi di ristorazione scolastica che rientra tra i CPV elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- l'importo a base di gara era pari a € 1.602.057,50;
- l'importo complessivo stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, era pari ad € 1.602.057,50 (IVA esclusa), di cui € 0,000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) e comprendeva i costi della mano d'opera che il Comune ha stimato nella somma di € 703.618,53, IVA esclusa, per l'intera durata dell'appalto, calcolati tenendo conto del vigente CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO FIPE - LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI – AGCI SERVIZI - FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL - UILTuCS" (sottoscritto data 05/06/2024, con efficacia dal 01/06/2024) codice alfanumerico: H05Y – codice ATECO 56.22.02, come specificato nel paragrafo 3 del Progetto (Allegato 1 della decisione a contrarre);
- per quanto atteneva alla procedura di affidamento e al criterio di aggiudicazione si ricorreva ad una procedura aperta, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice, sulla base degli elementi di valutazione dettagliati all'interno del Disciplinare di gara, che è stato approvato con determinazione di indizione della gara dalla Stazione Unica Appaltante di Piacenza n. 543 del 29/04/2025 (elementi di valutazione: Offerta tecnica = Max punti 80 - Offerta economica = Max punti 20);

- è stata applicata, a fini acceleratori, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, si è stabilito per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti dai precedenti gestori, garantendo le stesse tutele del CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO FIPE - LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI – AGCI SERVIZI - FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL - UILTuCS" (sottoscritto data 05/06/2024, con efficacia dal 01/06/2024) codice alfanumerico : H05Y – codice ATECO 56.22.02, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta;
- non poteva essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime; in considerazione della peculiare natura del presente servizio, che ricomprende prestazioni da erogarsi a favore di utenza fragile (utenza minore) e richiede uno stretto controllo sulla fase esecutiva, l'affidatario deve eseguire direttamente il servizio principale di fornitura e somministrazione dei pasti mentre è ammesso il subappalto per i servizi accessori al servizio principale quali manutenzioni ordinarie e straordinarie, servizi di pulizia e attività connesse alle migliorie offerte in sede di gara non direttamente realizzabili da parte del Concessionario (a titolo d'esempio: lavori di tinteggiatura);
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non poteva formare oggetto di ulteriore subappalto al fine di favorire un controllo ed un rapporto diretto con l'esecuzione delle diverse attività;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, i termini di conclusione del procedimento sono fissati in 9 mesi dalla data di pubblicazione del bando, fatti salvi i casi di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo Allegato I.3;
- si applicasse al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il contratto collettivo: **CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO FIPE - LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI – AGCI SERVIZI - FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL - UILTuCS" (sottoscritto data 05/06/2024, con efficacia dal 01/06/2024) codice alfanumerico : H05Y – codice ATECO 56.22.02;**
- si fissasse quale termine per la ricezione delle offerte 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella PVL della BDNCP;
- si demandasse l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, come disposto dalla summenzionata convenzione;

**Precisato che** coerentemente con la sopracitata Determinazione n. 344/2025 del RUP del Comune di Pontenure (PC) e con la richiamata Convenzione sottoscritta fra il Comune e questa S.U.A., la S.U.A. ha predisposto e approvato nella determina di indizione n. 543 del 29/04/2025 i seguenti documenti di propria competenza:

- 1) schema di bando di gara;
- 2) schema di disciplinare di gara e relativa modulistica di partecipazione;
- 3) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 4) Modulo dichiarazioni di avalimento;
- 5) Modulo "Offerta economica";
- 6) Prospetto di piano economico-finanziario;

**Dato atto** inoltre che:

- la Stazione Unica Appaltante in data 05/05/2025 ha pubblicato il bando di gara sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale "SATER – Emilia Romagna" ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 36/2023 e delle Delibere ANAC nn. 261, 263 e 264 del 20/06/2023, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 09:30 del 04/06/2025 e la prima seduta di gara alle ore 10:30 del 04/06/2025;
- entro tale termine sono state depositate sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" n. 4 offerte, da parte degli operatori economici di seguito elencati:

1. CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CAMST SOC. COOP. A R.L. (cod. fisc./p.iva 00311310379) con sede a Castenaso (BO)
2. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA ESSA PUO' OPERARE ANCHE CON LA DENOMINAZIONE "CIRFOOD S.C." (cod. fisc./p.iva 00464110352) con sede a Reggio nell'Emilia (RE)
3. ITALIA CHEF S.R.L. (cod. fisc./p.iva 01659060337) con sede a Piacenza (PC);
4. ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. (cod. fisc./p.iva 08746440018) con sede a Milano (MI).

**Preso atto** dei verbali delle sedute pubbliche del seggio di gara del 04/06/2025 e del 13/06/2025, dei verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione di gara del 12/06/2025, dai quali si rileva che all'esito della valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, è risultato aggiudicatario proposto della gara in argomento l'operatore economico "ELIOR RISTORAZIONE S.P.A." (cod. fisc./p.iva 08746440018) con sede legale in Via Venezia Giulia, 5/A – 20100 Milano (MI) che ha ottenuto un punteggio totale pari a 94,10 punti su 100 (di cui 74,10 per il punteggio tecnico e 20 per il punteggio economico) offrendo un ribasso del 8,11% e che l'esito della verifica della documentazione amministrativa è risultato regolare;

**Considerato che** l'operatore economico aggiudicatario ha dichiarato:

- costi di manodopera pari a € 765.473,80, superiori all'importo della manodopera stimata nella base di gara, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e oneri della sicurezza aziendali pari a € 8.832,47;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale di riferimento indicato nei documenti di gara CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO FIPE - LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI – AGCI SERVIZI - FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL - UILTuCS" (sottoscritto data 05/06/2024, con efficacia dal 01/06/2024) codice alfanumerico : H05Y – codice ATECO 56.22.02;
- di intendere ricorrere al subappalto nell'esecuzione del presente appalto per le seguenti prestazioni:
  - manutenzioni: 1,02%;
  - derattizzazioni: 0,144%;
  - analisi: 0,4%;
  - prenotazione pasti: 1,19%;riservandosi, comunque, la possibilità di affidare, dove applicabile, le suddette attività accessorie mediante contratti continuativi di cooperazione ("Accordi Quadro") ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di Milano;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Pontenure (PC) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare l'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza e il Comune di Pontenure, sottoscritto in data 24/09/2020;
- di impegnarsi a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 39/2014, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI", garantendo un costante controllo sull'integrità morale del personale impiegato;
- di accettare le clausole contenute nel "Patto d'Integrità" del Comune di Pontenure, sottoscrivendo il documento;

- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta e, che in caso di aggiudicazione, di impegnarsi ad assumere i lavoratori che operavano alle dipendenze dell'impresa uscente, poiché il loro numero e la loro qualifica risultano armonizzabili con la propria organizzazione d'impresa;
- di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020, "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari", approvato dal Ministero dell'Ambiente ed in vigore dal 03/08/2020;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 94, comma 5, lettera b);
- di avere realizzato un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura desumibile dai bilanci approvati e depositati alla data di presentazione delle offerte, (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (Iva esclusa);
- di aver eseguito regolarmente e con buon esito, negli ultimi dieci anni scolastici, di almeno n. 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, prestati a favore di Amministrazioni pubbliche per un importo complessivo dei servizi analoghi indicati di almeno € 1.000.000,00 Iva esclusa;
- di essere edotto della necessità, in caso di aggiudicazione, di avere la disponibilità, per tutta la durata della concessione, di un centro cottura per le emergenze ubicato a una distanza dalle mense scolastiche non superiore ai 30 km che consenta la consegna e l'erogazione dei pasti entro 45 minuti dal loro confezionamento;

**Considerato** inoltre il parere espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, nella parte in cui stabilisce che l'art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, del D.Lgs. 36/2023 devono essere letti ed interpretati come volti a sancire l'obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore economico per definire l'importo contrattuale;

**Considerato** che il RUP ritiene congrua l'offerta formulata dall'aggiudicatario proposto, così come i costi di manodopera dallo stesso dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023;

**Dato atto** che, per quanto attiene le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, effettuata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (S.U.A.) in parte tramite l'utilizzo del sistema FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha confermato, in capo alla ditta, quanto dichiarato in sede di gara e, inoltre:

- il Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL\_49211414 e valido fino al 20/09/2025, risulta regolare;
- il Documento Registro\_Impresa presente nell'FVOE evidenzia l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse in capo alla ditta aggiudicataria;
- l'impresa risulta iscritta nell'"*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*" della Prefettura di Milano;
- l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – DR LOMBARDIA ha certificato che non risultano violazioni definitivamente accertate né carichi pendenti non definitivamente accertati in capo all'operatore economico ELIOR RISTORAZIONE SPA;
- per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale, dichiarati da ELIOR RISTORAZIONE SPA, le attestazioni acquisite dai Comuni di Porcia (PN), Seregno (MB) e Pisa (PI) agli atti, hanno confermato il possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati in

sede di gara, mentre per i requisiti di capacità economica finanziaria si è verificato, nei bilanci presentati, la rispondenza degli importi;

**Ritenuto**, pertanto:

- di approvare i verbali (*depositati agli atti*) delle sedute del seggio di gara relativi alla procedura aperta esperite nelle date 04/06/2025 e 13/06/2025;
- di prendere atto dei verbali (*depositati agli atti*) delle sedute della Commissione giudicatrice esperite in data 12/06/2025;
- di disporre l'aggiudicazione dell'appalto in argomento alla società "ELIOR RISTORAZIONE S.P.A." (cod. fisc./p.iva 08746440018) con sede legale in Via Venezia Giulia, 5/A – 20100 Milano (MI) che ha ottenuto un punteggio totale pari a 94,10 punti su 100 (di cui 74,10 per il punteggio tecnico e 20 per il punteggio economico);
- di dichiarare l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;
- di dare atto che successivamente all'aggiudicazione, il Comune di Pontenure (PC) attuerà i successivi adempimenti, compresa la stipula del contratto;

**Preso atto** che nel caso di specie non trova applicazione il termine dilatorio previsto all'art. 18, c. 3, lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

**Dato atto** che gli operatori economici concorrenti alla procedura hanno dichiarato in sede di gara che ci sono informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta tecnica che chiedono di oscurare ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e hanno allegato l'offerta tecnica oscurata;

**Valutate** le relazioni oscurate presentate, la SUA della Provincia di Piacenza ha richiesto agli operatori economici partecipanti, tramite piattaforma SATER, una nuova rivalutazione di quanto oscurato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e della giurisprudenza in merito, dando una scadenza precisa per inviare risposta. Entro tale scadenza sono stati inviati riscontri da tre dei partecipanti, mentre un partecipante non ha riscontrato la richiesta inviata;

**Preso atto che** l'operatore economico COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA ESSA PUO' OPERARE ANCHE CON LA DENOMINAZIONE "CIRFOOD S.C. ha riscontrato la richiesta sopra indicata rispondendo, tramite piattaforma SATER con Registro di sistema n. PI305259-25 del 04/07/2025, "*Spett.le Amministrazione, alla luce della Vostra comunicazione e delle considerazioni ivi contenute, siamo con la presente ad autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia integrale (priva di parti oscurate) della relazione tecnica della scrivente. Distinti saluti*", autorizzando, quindi, la SUA della Provincia di Piacenza a pubblicare integralmente la relazione tecnica presentata;

**Rilevato che** l'operatore economico ITALIA CHEF S.R.L. non ha riscontrato la richiesta effettuata dalla Provincia di Piacenza;

**Ritenuto** ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici che le nuove relazioni tecniche e le relative motivazioni fornite dagli operatori economici "ELIOR RISTORAZIONE S.P.A." e "CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CAMST SOC. COOP. A R.L.", non sono ritenute completamente sussistenti, così come la versione oscurata presentata in sede di offerta da parte della società ITALIA CHEF S.R.L., e pertanto si procederà, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, all'ostensione dell'offerta oscurata nelle parti considerate oscurabili da parte della Provincia di Piacenza. Si precisa che le parti che verranno rese visibili sono:

1) per la società "**ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.**":

- il punto 1.1 nella sua interezza": l'ostensione di tali informazioni si basa su quanto enunciato dal Consiglio di Stato – Sezione Terza, 19 settembre 2024 n. 7650 nella sezione in cui dichiara che "*l'opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell'accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipe, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione.*

*E' dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare, come non ha fatto -OMISSIS-, l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale mediante elaborazioni o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero*

*l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l'istanza di accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi"* **ad eccezione** del nome del Regional Manager in applicazione della normativa sulla Privacy;

- a pag. 3 le informazioni contenute nel riquadro "PUNTO DI FORZA" relativamente al numero di cucine limitrofe, in quanto dati rilevabili da gare pubbliche aggiudicate dall'operatore economico;
- da pag. 4 dal punto 1.2.3 PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO fino a pag. 6 "... *garantendo un trasporto efficiente, rapido e sostenibile in situazioni di emergenza*": l'ostensione di tali informazioni si basa sul principio enunciato dal TAR Liguria-Genova, sez. I, 11 luglio 2025 n. 833/2025 che cita "*nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 19 settembre 2024, n. 7650; T.R.G.A. Trento, 28 ottobre 2024, n. 158; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 luglio 2024, n. 4092; T.A.R. Toscana, sez. I, 6 aprile 2023, n. 355; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 marzo 2023, n. 386; T.A.R. Liguria, sez. I, ord. 30 gennaio 2023, nn. 19-20; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1872; T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 11 ottobre 2021, n. 899)*";
- a pag. 7 il riquadro "PUNTO DI FORZA: CARTA ACQUISTI RESPONSABILI": tale informazione è accessibile dal sito dell'operatore economico: la pubblicità e l'accessibilità di tale informazione alla generalità dell'utenza, di per sé, dimostra la non presenza del segreto tecnico commerciale;
- a pag. 8 nel punto 3.1 da "*Ufficio Rette interno all'azienda...*" fino a "*... rilevazione gradimento del servizio*"; tali servizi non possono rientrare nella qualifica di segreto tecnico o commerciale in quanto sono informazioni che i concorrenti possono trovare tramite ricerca sul sito dell'operatore;
- a pag. 8 il riquadro "ULTERIORI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTENZA" contiene "*...numerosi aspetti delle attività e soluzioni proposte in riferimento ai vari criteri valutativi...*" ed inoltre "*...nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela...*" (TAR Liguria-Genova, sez. I, 11 luglio 2025 n. 833/2025);
- a pag. 8 al punto 4.1 PROPOSTE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE il periodo che inizia con "*Di seguito presentiamo...*" Fino a "*...agli alunni delle scuole di Pontenure*" in quanto non si ritiene esistano in questa frase segreti tecnico o commerciali;
- a pag. 9 i punti riguardanti IMPORTANZA DELL'ACQUA e GIORNATE MONDIALI: tali informazioni sono accessibili liberamente sul sito dell'operatore economico; il punto MENU' A TEMA (10/ANNO) non riporta alcuna informazione rientrante nel concetto di segreto tecnico o commerciale;
- a pag. 10 i punti ORTO A SCUOLA – PROGETTO IO.NON.SPRECO – ATTIVITA' DIGITALE "IL MONDO IN UN PIATTO" – VIDEO RICETTE "FUNNY FOOD" – WEBINAR SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE e CUCINE PORTE APERTE sono argomenti presenti e descritti nel sito web dell'operatore economico;
- il punto 6) MIGLIORIE DEL SERVIZIO nella sua interezza: le motivazioni addotte dall'operatore economico riportano "*relativamente al criterio 6.1 si conferma l'omissione integrale, in quanto la proposta presentata potrebbe favorire l'emulazione da parte di competitor. Trattasi di elementi distintivi dell'offerta, sviluppati attraverso investimenti tecnici ed economici significativi che rappresentano il vantaggio competitivo di Elior. All'interno del criterio sono inoltre riportate informazioni e soluzioni riservate, fornite da un partner esterno altamente specializzato*" ma, sempre richiamando la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza, 19 settembre 2024 n. 7650 nella sezione in cui dichiara che "*l'opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell'accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipe, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello*

*schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione.*

*E' dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare, come non ha fatto -OMISSIS-, l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale mediante elaborazioni o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l'istanza di accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi";*

Per completezza si comunica che le restanti parti oscurate sono state valutate dalla Provincia di Piacenza come "rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio ( TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)" al fine "di evitare un "uso emulativo" del diritto di accesso finalizzato unicamente a "giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri", anche in considerazione del fatto che la partecipazione ai pubblici appalti non deve tramutarsi in una ingiusta forma di penalizzazione per il soggetto che, risolvendosi in tal senso, correrebbe altrimenti il rischio di assistere alla indiscriminata divulgazione di propri segreti di carattere industriale e commerciale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 787) da Consiglio di Stato Sezione Terza n. 7650/2024;

- 2) per la società "**CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CAMST SOC. COOP. A R.L.**": avendo la società presentato una seconda relazione tecnica con reso visibili solo i criteri tecnici tabellari (e quindi i punti 2.3, 5.1) e le certificazioni (punto 7) la Provincia di Piacenza ritiene di ostendere le seguenti parti:
- per il punto 1 nel suo complesso l'operatore economico richiede la completa oscurazione "*... in quanto contiene informazioni aziendali riservate che rientrano nella definizione di segreti commerciali ai sensi della normativa vigente. Nello specifico, l'organigramma del personale dedicato al servizio riflette una struttura interna progettata ad hoc, non pubblicamente accessibile, che rappresenta una scelta strategica dell'azienda e costituisce il risultato di valutazioni organizzative frutto di esperienza e know-how sviluppato nel tempo. Anche le modalità di gestione degli imprevisti, delle emergenze e delle eventuali modifiche al servizio descrivono soluzioni operative originali, strutturate sulla base di competenze interne e protocolli personalizzati, che non sono generalmente noti né facilmente replicabili da soggetti terzi. Tali contenuti hanno un valore economico significativo proprio perché segreti, in quanto garantiscono all'impresa una maggiore efficienza operativa e un vantaggio competitivo nei confronti degli altri operatori del settore. L'azienda adotta misure organizzative, contrattuali e procedurali adeguate a garantirne la riservatezza, riconoscendo a queste informazioni un ruolo strategico nella propria offerta di servizi. La loro diffusione a terzi, anche nell'ambito di un singolo procedimento di gara, comporterebbe un concreto rischio di utilizzo improprio da parte di soggetti concorrenti, con potenziale danno alla posizione dell'azienda sul mercato".* La Provincia, dopo attenta analisi dei testi presentati e comparati con la normativa vigente e con la giurisprudenza, ritiene che:
    - pag. INDICE: da "*Cresciamo insieme*" fino al termine della pagina: *...nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela...*" (TAR Liguria-Genova, sez. I, 11 luglio 2025 n. 833/2025);
    - pag. 1: da "*Il servizio mensa nelle scuole...*" fino a "*...la Vostra Amministrazione comunale per realizzare dei progetti pilota*" si ritiene di ostendere in quanto "*...nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela...*" (TAR Liguria-Genova, sez. I, 11 luglio 2025 n. 833/2025);
    - pag. 2, ad eccezione dei nomi propri delle persone citati, in applicazione del diritto alla Privacy, si ritiene di ostendere tutto in quanto "*...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in*

*sensu proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa" (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547);*

- pag. 3 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto " *...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica . In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa" (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo indicato successivamente alle parole "Modello di approvvigionamento 100% filiera corta logistica e territoriale" e "...per garantire la conformità." ritenendo tali testi "rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)";*
- pag. 4 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto " *...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa" (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo indicato nel riquadro IMPREVISTO successivamente alle*

parole "Manutentori convenzionati in pronto intervento" e il simbolo presente sul lato destro del foglio in corrispondenza del testo 1.2.1 GUASTO IMPROVVISO A IMPIANTI O INTERRUZIONI TEMPORANEE DELLE FORNITURE ENERGETICHE ritenendo tali testi "rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)";

- pag. 5 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto " ...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalie" (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo indicato ad inizio pagina come MIGLIORIA e il capoverso iniziante con "PASTI IN LEGAME..." ritenendo tali testi "rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)";
- per il punto 2 l'operatore economico richiede "l'oscuramento del punto 2 esclusivamente per i sottopunti 2.1 e 2.2 in quanto contengono informazioni strategiche e riservate che costituiscono segreti commerciali ai sensi della normativa vigente. Le indicazioni relative all'utilizzo di prodotti locali e di filiera corta, così come i criteri adottati per la selezione e il controllo dei fornitori, rappresentano scelte operative distintive dell'azienda, frutto di accordi, esperienze e valutazioni interne non accessibili al pubblico e non facilmente replicabili da altri operatori del settore. Allo stesso modo, le modalità attraverso cui viene garantita una fornitura di prodotti biologici superiore agli standard minimi di capitolato derivano da una rete di approvvigionamento consolidata e da un'organizzazione logistica aziendale specifica, anch'essa riservata. Queste informazioni, nella loro configurazione complessiva, hanno un valore economico rilevante proprio perché non divulgate e oggetto di specifiche misure interne di tutela. La loro conoscenza da parte di soggetti terzi comporterebbe un rischio concreto di perdita di vantaggio competitivo, in quanto permetterebbe di replicare pratiche commerciali e scelte qualitative che rappresentano elementi distintivi dell'offerta aziendale. Per tali ragioni, si ritiene necessario proteggerne la riservatezza mediante oscuramento." La Provincia, dopo attenta analisi dei testi presentati e comparati con la normativa vigente e con la giurisprudenza, ritiene che:
- pag. 6 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto " ...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata

*appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa* (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** dei nominativi inseriti nel punto 2.1 FORNITURA DI PRODOTTI/ALIMENTI LOCALI PROVENIENTI DALL'AMBITO PROVINCIALE (FILIERA CORTA), DA UTILIZZARE TUTTE LE VOLTE CHE SIFFATTI PRODOTTI/ALIMENTI SONO INDICATI NEL MENU' e come *"grandi distributori (carter) specializzati"* e *Fornitori con consegna in diretta* ritenendo tali testi *"rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)";*

- pag. 7 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto *"...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa* (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo inserito successivamente alle parole *"..Controllo Qualità e Sicurezza Alimentare"* fino alle parole *"Valutazione preventiva dei fornitori"* e i dati della tabella inserita dopo *"Valutazione del fornitore"* terminante a pag. 8 ritenendo tali testi *"rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)";*
- pag. 8 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto *"...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa* (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo inserito successivamente alle parole *"...per l'elaborazione del menù"* fino a *"Ciò permette di ottemperare..."* e il testo inserito dopo le parole *".. fornendo prodotti"*

di qualità" fino a "Offerta di prodotti di qualità" in quanto si ritiene che le informazioni qui indicate rientrino nel concetto di "know how aziendale, inteso quale insieme di conoscenze professionali che consentono al concorrente di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento. Tuttavia, va ribadito che "ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è ... sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, **l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.** In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti" (Cons. di Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257 richiamato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 25 giugno 2025 n. 5547);

- per il punto 3 l'operatore economico richiede "l'oscuramento del punto "3) SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTENZA", incluso il sottopunto 3.1, in quanto la documentazione contiene elementi organizzativi e gestionali sviluppati internamente dall'azienda, frutto di esperienze consolidate, investimenti e soluzioni personalizzate per garantire un'interazione efficace e qualificata con l'utenza. Le modalità descritte per la gestione del supporto al servizio, i canali di comunicazione attivati e gli strumenti utilizzati rappresentano aspetti distintivi dell'offerta, non riconducibili a pratiche standardizzate del settore, ma costruiti per rispondere in modo mirato ai bisogni dell'utenza e per migliorare la qualità complessiva della percezione del servizio. Tali contenuti hanno un chiaro valore competitivo e strategico e non sono generalmente noti né facilmente accessibili, configurandosi anche come informazioni aziendali riservate tutelabili come segreti commerciali. La loro diffusione a soggetti terzi comporterebbe un rischio concreto di imitazione e uso improprio da parte di concorrenti, con potenziali ricadute negative sulla capacità dell'azienda di differenziarsi nel mercato. Inoltre, l'azienda adotta misure interne per garantire la riservatezza di queste prassi, considerandole parte del proprio patrimonio immateriale e delle proprie competenze distintive." La Provincia, dopo attenta analisi dei testi presentati e comparati con la normativa vigente e con la giurisprudenza, ritiene che:
  - pag. 9 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto " ...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalie" (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo inserito successivamente alle parole "3.1 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTENZA RIGUARDO LA GESTIONE DEL SERVIZIO" fino alla la frase inserita dopo "ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTENZA" tenendo conto di quanto indicato " ...**l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.** In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti" (Cons. di Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257 richiamato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 25 giugno 2025 n. 5547)"; **si ritiene di oscurare** anche i riquadri 3-5-6 della tabella presente al punto "ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTENZA" ritenendo tali testi "rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di

*carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)”;*

- per il punto 4 l'operatore economico richiede *“l'oscuramento del punto 4) in quanto la documentazione contiene proposte progettuali originali sviluppate dall'azienda per la promozione di corretti stili alimentari, rivolte sia all'ambiente scolastico sia alle famiglie. Le iniziative descritte si basano su contenuti educativi, strumenti metodologici e format comunicativi progettati internamente e perfezionati nel tempo attraverso attività sul campo, collaborazioni specialistiche e un costante aggiornamento scientifico e pedagogico. Non si tratta di interventi generici o standard, ma di azioni strutturate e coerenti con l'identità e l'approccio educativo dell'azienda, pensate per creare un impatto concreto sul comportamento alimentare dei bambini e sulla consapevolezza delle famiglie. Tali contenuti rappresentano un elemento distintivo dell'offerta aziendale e costituiscono un vantaggio competitivo, in quanto non accessibili pubblicamente né facilmente replicabili da altri operatori. La loro diffusione a soggetti terzi comporterebbe un rischio concreto di utilizzo improprio, anche in contesti concorrenti, con conseguente perdita di unicità progettuale. Inoltre, le proposte rientrano tra le conoscenze tutelabili come segreti commerciali, in quanto hanno valore economico e sono oggetto di misure interne volte a garantirne la riservatezza e a preservarne l'originalità.”* La Provincia, dopo attenta analisi dei testi presentati e comparati con la normativa vigente e con la giurisprudenza, ritiene che:
  - pag. 9 completa ostensione del testo riferito al punto 4 non essendo indicato alcun segreto tecnico o commerciale;
  - pag. 11, in riferimento al punto 4, ostensione del testo relativo a “VERIFICA DELL'EFFICACIA”, non ritenendo vengano indicati segreti tecnici o commerciali;
- per il punto 6 l'operatore economico richiede *“l'oscuramento del punto 6) MIGLIORIE DEL SERVIZIO”, incluso il sottopunto 6.1, e l'Allegato 01 contenente le schede tecniche delle attrezzature proposte in quanto la documentazione presenta proposte migliorative originali, aggiuntive rispetto a quanto richiesto dal capitolato, elaborate sulla base dell'esperienza aziendale, dell'analisi del contesto specifico e della capacità progettuale maturata nel tempo. Le soluzioni descritte riguardano aspetti organizzativi, gestionali e qualitativi del servizio che non derivano da obblighi contrattuali, ma da una precisa volontà dell'impresa di elevare gli standard offerti, introducendo elementi di valore aggiunto. Queste proposte non solo riflettono una conoscenza approfondita delle esigenze dell'utenza, ma sono anche espressione diretta del know-how interno e delle competenze distintive dell'azienda. Tali contenuti hanno un valore competitivo rilevante e sono frutto di strategie non pubblicamente accessibili né facilmente replicabili, la cui divulgazione potrebbe favorire fenomeni di imitazione da parte di altri operatori del settore. Le proposte migliorative costituiscono inoltre parte del patrimonio materiale ed immateriale dell'impresa e rientrano nella categoria delle informazioni tutelabili come segreti commerciali, in quanto riservate, economicamente rilevanti e oggetto di misure interne finalizzate a garantirne la protezione. Per questi motivi, si ritiene necessario richiederne l'oscuramento”.* La Provincia, dopo attenta analisi dei testi presentati e comparati con la normativa vigente e con la giurisprudenza, ritiene che:
  - pag. 11 e pag. 12 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto *“...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate “specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa”, nonché all'esigenza di evitare “la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS”. Si tratta di affermazioni del tutto prive di “comprova” riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie “capacità” tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretazione dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalie”*

(Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo inserito, a pag. 12, successivamente alle parole "...progetti territoriali volti al recupero dei beni invenduti a favore di enti caritativi" fino a "Inoltre Camst si rende disponibile..." e "Grazie alla collaborazione, in fase di testing iniziale..." fino a "...potremmo avere la possibilità di tracciare i pasti donati agli enti caritatevoli" e la relativa immagine ritenendo tali testi "rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)";

Per completezza si comunica che le restanti parti oscurate sono state valutate dalla Provincia di Piacenza come "rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)" al fine "di evitare un "uso emulativo" del diritto di accesso finalizzato unicamente a "giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri", anche in considerazione del fatto che la partecipazione ai pubblici appalti non deve tramutarsi in una ingiusta forma di penalizzazione per il soggetto che, risolvendosi in tal senso, correrebbe altrimenti il rischio di assistere alla indiscriminata divulgazione di propri segreti di carattere industriale e commerciale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 787) da Consiglio di Stato Sezione Terza n. 7650/2024;

- 3) per la società "ITALIA CHEF S.R.L.", non avendo risposto alla richiesta di una revisione della relazione tecnica oscurata, la Provincia di Piacenza ritiene di ostendere le seguenti parti:
  - pag. 1 si accetta la richiesta di oscuramento dei nominativi indicati in applicazione della normativa sulla Privacy;
  - pag. 3 quanto indicato come PRESENZA TERRITORIALE in quanto queste informazioni non hanno caratteri di segretezza oggettiva; a tal riguardo si richiama la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V - n. 2258/2024, nello specifico dove afferma che "Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, **non è però sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523).** A tal proposito si sottolinea come sia di dominio pubblico, avendo la società ITALIA CHEF Srl partecipato ad appalti/concessioni pubbliche, la presenza della stessa nei comuni dove è risultata vincitrice e dove si presume sia presente un centro produttivo e uno staff di cucina: la SUA non ritiene quindi tale informazione un "segreto tecnico commerciale". A tal proposito si richiama la definizione di Segreti commerciali, ai sensi dell'art. 98, comma 1 del D.Lgs. 30/2005, che così cita: "Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
    - a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
    - b) abbiano valore economico in quanto segrete;
    - c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.";
  - pag. 7-8-9 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto " ...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del

personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa" (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo inserito a pag. 7, successivamente alle parole "...Eventuali "non conformità" sono gestite tramite il sistema informatizzato..." e a pag. 8, successivamente alle parole "Audit di parte terza presso i fornitori" fino a "...che effettua la verifica di:" ritenendo tali testi "rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)";

**Datto atto che** gli operatori ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. e CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CAMST SOC. COOP. A R.L. hanno dichiarato di voler oscurare le schede tecniche delle migliori proposte;

**Ritenuto** la SUA della Provincia di Piacenza di non accettare tale oscuramento, in virtù di quanto espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025 che cita: "...know how aziendale, inteso quale insieme di conoscenze professionali che consentono al concorrente di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento. Tuttavia, va ribadito che "ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è ... sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, **l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.** In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti" (Cons. di Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257 richiamato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 25 giugno 2025 n. 5547): nel caso specifico le schede tecniche sono rinvenibili sui siti dei fornitori industriali, si consente pertanto l'oscuramento dei soli nomi delle ditte che hanno presentato le offerte;

**Considerato che**, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, "Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso." e ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 "Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4." la pubblicazione delle relazioni tecniche oscurate sulla piattaforma SATER, modificate come sopra indicato, su richiesta della SUA della Provincia di Piacenza, sarà effettuata successivamente al termine di cui al comma 4 dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023. Verranno caricate, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in prima battuta le relazioni tecniche oscurate dagli operatori economici e, successivamente allo scadere del periodo previsto dall'art. 36, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, sarà cura della Provincia di Piacenza rendere visibili ai partecipanti, tramite invio sulla Piattaforma SATER, le relazioni tecniche oscurate secondo quanto sopra indicato;

#### **Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
- la "Convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, nonché i rapporti fra la medesima e gli Enti aderenti" stipulata fra il Comune di Pontenure (PC) e la Provincia di Piacenza (repertoriata al n. 59 del Registro Scritture Private della Provincia di Piacenza del 17/02/2025);
- il vigente Regolamento provinciale di Organizzazione;

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

1. **di recepire** le premesse sopra descritte, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **di approvare** i verbali delle sedute pubbliche effettuate dal seggio di gara del 04/06/2025 e 13/06/2025;
3. **di prendere atto** dei verbali (depositati agli atti) delle sedute della Commissione giudicatrice esperite in data 12/06/2025;
4. **di aggiudicare** la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AD ALUNNI ED INSEGNANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL NIDO D'INFANZIA DI PONTENURE (PC) - PERIODO 01.09.2025 – 31.07.2030. CIG: B6B386C924, alla società "ELIOR RISTORAZIONE S.P.A." (cod. fisc./p.iva 08746440018) con sede legale in Via Venezia Giulia, 5/A – 20100 Milano (MI) che ha ottenuto un punteggio totale pari a 94,10 punti su 100 (di cui 74,10 per il punteggio tecnico e 20 per il punteggio economico) che ha offerto un ribasso del 8,11% per un importo costo pasto pari a € 4,87 oltre IVA di legge;
5. **di dare atto** che gli operatori economici concorrenti alla procedura hanno dichiarato in sede di gara che ci sono informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta tecnica che chiedono di oscurare ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e hanno allegato l'offerta tecnica oscurata;
6. **di aver valutato** le relazioni oscurate presentate; la SUA della Provincia di Piacenza ha richiesto agli operatori economici partecipanti, tramite piattaforma SATER, una nuova rivalutazione di quanto oscurato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e della giurisprudenza in merito, dando una scadenza precisa per inviare risposta. Entro tale scadenza sono stati inviati riscontri da tre dei partecipanti, mentre un partecipante non ha riscontrato la richiesta inviata;
7. **di aver preso atto che** l'operatore economico COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA ESSA PUO' OPERARE ANCHE CON LA DENOMINAZIONE "CIRFOOD S.C. ha riscontrato la richiesta sopra indicata rispondendo, tramite piattaforma SATER con Registro di sistema n. PI305259-25 del 04/07/2025, "*Spett.le Amministrazione, alla luce della Vostra comunicazione e delle considerazioni ivi contenute, siamo con la presente ad autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia integrale (priva di parti oscurate) della relazione tecnica della scrivente. Distinti saluti*", autorizzando, quindi, la SUA della Provincia di Piacenza a pubblicare integralmente la relazione tecnica presentata;
8. **di aver ritenuto** ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici che le nuove relazioni tecniche e le relative motivazioni fornite dagli operatori economici "ELIOR RISTORAZIONE S.P.A" e "CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CAMST SOC. COOP. A R.L.", non completamente sussistenti, così come la versione oscurata presentata in sede di offerta da parte della società ITALIA CHEF S.R.L., e pertanto si procederà, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, all'ostensione dell'offerta oscurata nelle parti considerate oscurabili da parte della Provincia di Piacenza. Si precisa che le parti che verranno rese visibili sono:
  - a) per la società "**ELIOR RISTORAZIONE S.P.A**":
    - il punto 1.1 nella sua interezza": l'ostensione di tali informazioni si basa su quanto enunciato dal Consiglio di Stato – Sezione Terza, 19 settembre 2024 n. 7650 nella sezione in cui dichiara che "*l'opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell'accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipe, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione.* E' dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare, come non ha fatto -OMISSIS-, l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale mediante elaborazioni o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l'istanza di

*accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi” ad eccezione del nome del Regional Manager in applicazione della normativa sulla Privacy;*

- a pag. 3 le informazioni contenute nel riquadro “PUNTO DI FORZA” relativamente al numero di cucine limitrofe, in quanto dati rilevabili da gare pubbliche aggiudicate dall’operatore economico;
- da pag. 4 dal punto 1.2.3 PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’IMPIEGO DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO fino a pag. 6 “... *garantendo un trasporto efficiente, rapido e sostenibile in situazioni di emergenza*”: l’ostensione di tali informazioni si basa sul principio enunciato dal TAR Liguria-Genova, sez. I, 11 luglio 2025 n. 833/2025 che cita *“nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 19 settembre 2024, n. 7650; T.R.G.A. Trento, 28 ottobre 2024, n. 158; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 luglio 2024, n. 4092; T.A.R. Toscana, sez. I, 6 aprile 2023, n. 355; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 marzo 2023, n. 386; T.A.R. Liguria, sez. I, ord. 30 gennaio 2023, nn. 19-20; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1872; T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 11 ottobre 2021, n. 899)”*;
- a pag. 7 il riquadro “PUNTO DI FORZA: CARTA ACQUISTI RESPONSABILI”: tale informazione è accessibile dal sito dell’operatore economico: la pubblicità e l’accessibilità di tale informazione alla generalità dell’utenza, di per sé, dimostra la non presenza del segreto tecnico commerciale;
- a pag. 8 nel punto 3.1 da *“Ufficio Rette interno all’azienda...”* fino a *“... rilevazione gradimento del servizio;”*: tali servizi non possono rientrare nella qualifica di segreto tecnico o commerciale in quanto sono informazioni che i concorrenti possono trovare tramite ricerca sul sito dell’operatore;
- a pag. 8 il riquadro “ULTERIORI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’UTENZA” contiene *“...numerosi aspetti delle attività e soluzioni proposte in riferimento ai vari criteri valutativi...”* ed inoltre *“...nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela...”* (TAR Liguria-Genova, sez. I, 11 luglio 2025 n. 833/2025);
- a pag. 8 al punto 4.1 PROPOSTE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE il periodo che inizia con *“Di seguito presentiamo...”* Fino a *“...agli alunni delle scuole di Pontenure”* in quanto non si ritiene esistano in questa frase segreti tecnico o commerciali;
- a pag. 9 i punti riguardanti IMPORTANZA DELL’ACQUA e GIORNATE MONDIALI: tali informazioni sono accessibili liberamente sul sito dell’operatore economico; il punto MENU’ A TEMA (10/ANNO) non riporta alcuna informazione rientrante nel concetto di segreto tecnico o commerciale;
- a pag. 10 i punti ORTO A SCUOLA – PROGETTO IO.NON.SPRECO – ATTIVITA’ DIGITALE “IL MONDO IN UN PIATTO” – VIDEO RICETTE “FUNNY FOOD” – WEBINAR SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE e CUCINE PORTE APERTE sono argomenti presenti e descritti nel sito web dell’operatore economico;
- il punto 6) MIGLIORIE DEL SERVIZIO nella sua interezza: le motivazioni addotte dall’operatore economico riportano *“relativamente al criterio 6.1 si conferma l’omissione integrale, in quanto la proposta presentata potrebbe favorire l’emulazione da parte di competitor. Trattasi di elementi distintivi dell’offerta, sviluppati attraverso investimenti tecnici ed economici significativi che rappresentano il vantaggio competitivo di Elior. All’interno del criterio sono inoltre riportate informazioni e soluzioni riservate, fornite da un partner esterno altamente specializzato”* ma, sempre richiamando la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza, 19 settembre 2024 n. 7650 nella sezione in cui dichiara che *“l’opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell’accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipe, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione.*

*E' dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare, come non ha fatto -OMISSIS-, l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale mediante elaborazioni o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l'istanza di accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi";*

Per completezza si comunica che le restanti parti oscurate sono state valutate dalla Provincia di Piacenza come *"rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio ( TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)"* al fine *"di evitare un "uso emulativo" del diritto di accesso finalizzato unicamente a "giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri", anche in considerazione del fatto che la partecipazione ai pubblici appalti non deve tramutarsi in una ingiusta forma di penalizzazione per il soggetto che, risolvendosi in tal senso, correrebbe altrimenti il rischio di assistere alla indiscriminata divulgazione di propri segreti di carattere industriale e commerciale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 787) da Consiglio di Stato Sezione Terza n. 7650/2024;*

b) per la società **"CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CAMST SOC. COOP. A R.L."**: avendo la società presentato una seconda relazione tecnica con reso visibili solo i criteri tecnici tabellari (e quindi i punti 2.3, 5.1) e le certificazioni (punto 7) la Provincia di Piacenza ritiene di ostendere le seguenti parti:

- per il punto 1 nel suo complesso l'operatore economico richiede la completa oscurazione *"... in quanto contiene informazioni aziendali riservate che rientrano nella definizione di segreti commerciali ai sensi della normativa vigente. Nello specifico, l'organigramma del personale dedicato al servizio riflette una struttura interna progettata ad hoc, non pubblicamente accessibile, che rappresenta una scelta strategica dell'azienda e costituisce il risultato di valutazioni organizzative frutto di esperienza e know-how sviluppato nel tempo. Anche le modalità di gestione degli imprevisti, delle emergenze e delle eventuali modifiche al servizio descrivono soluzioni operative originali, strutturate sulla base di competenze interne e protocolli personalizzati, che non sono generalmente noti né facilmente replicabili da soggetti terzi. Tali contenuti hanno un valore economico significativo proprio perché segreti, in quanto garantiscono all'impresa una maggiore efficienza operativa e un vantaggio competitivo nei confronti degli altri operatori del settore. L'azienda adotta misure organizzative, contrattuali e procedurali adeguate a garantirne la riservatezza, riconoscendo a queste informazioni un ruolo strategico nella propria offerta di servizi. La loro diffusione a terzi, anche nell'ambito di un singolo procedimento di gara, comporterebbe un concreto rischio di utilizzo improprio da parte di soggetti concorrenti, con potenziale danno alla posizione dell'azienda sul mercato".* La Provincia, dopo attenta analisi dei testi presentati e comparati con la normativa vigente e con la giurisprudenza, ritiene che:

- pag. INDICE: da *"Cresciamo insieme"* fino al termine della pagina: *...nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela..."* (TAR Liguria-Genova, sez. I, 11 luglio 2025 n. 833/2025);
- pag. 1: da *"Il servizio mensa nelle scuole..."* fino a *"...la Vostra Amministrazione comunale per realizzare dei progetti pilota"* si ritiene di ostendere in quanto *"...nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela..."* (TAR Liguria-Genova, sez. I, 11 luglio 2025 n. 833/2025);
- pag. 2, ad eccezione dei nomi propri delle persone citati, in applicazione del diritto alla Privacy, si ritiene di ostendere tutto in quanto *"...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto*

*finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalia" (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547);*

- pag. 3 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto " *...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalia" (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo indicato successivamente alle parole "Modello di approvvigionamento 100% filiera corta logistica e territoriale" e "...per garantire la conformità." ritenendo tali testi "rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)";*
- pag. 4 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto " *...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalia" (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo indicato nel riquadro IMPREVISTO successivamente alle parole "Manutentori convenzionati in pronto intervento" e il simbolo presente sul lato destro del foglio in corrispondenza del testo 1.2.1 GUASTO IMPROVVISO A IMPIANTI O INTERRUZIONI TEMPORANEE DELLE FORNITURE ENERGETICHE ritenendo tali testi "rientranti nella casistica di elaborazioni e studi*

*di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)”;*

- pag. 5 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto “...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalie” (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo indicato ad inizio pagina come MIGLIORIA e il capoverso iniziante con “PASTI IN LEGAME...” ritenendo tali testi “rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)”;
- per il punto 2 l'operatore economico richiede “l'oscuramento del punto 2 esclusivamente per i sottopunti 2.1 e 2.2 in quanto contengono informazioni strategiche e riservate che costituiscono segreti commerciali ai sensi della normativa vigente. Le indicazioni relative all'utilizzo di prodotti locali e di filiera corta, così come i criteri adottati per la selezione e il controllo dei fornitori, rappresentano scelte operative distintive dell'azienda, frutto di accordi, esperienze e valutazioni interne non accessibili al pubblico e non facilmente replicabili da altri operatori del settore. Allo stesso modo, le modalità attraverso cui viene garantita una fornitura di prodotti biologici superiore agli standard minimi di capitolato derivano da una rete di approvvigionamento consolidata e da un'organizzazione logistica aziendale specifica, anch'essa riservata. Queste informazioni, nella loro configurazione complessiva, hanno un valore economico rilevante proprio perché non divulgate e oggetto di specifiche misure interne di tutela. La loro conoscenza da parte di soggetti terzi comporterebbe un rischio concreto di perdita di vantaggio competitivo, in quanto permetterebbe di replicare pratiche commerciali e scelte qualitative che rappresentano elementi distintivi dell'offerta aziendale. Per tali ragioni, si ritiene necessario proteggerne la riservatezza mediante oscuramento.” La Provincia, dopo attenta analisi dei testi presentati e comparati con la normativa vigente e con la giurisprudenza, ritiene che:
  - pag. 6 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto “...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli

*elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa* (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** dei nominativi inseriti nel punto 2.1 FORNITURA DI PRODOTTI/ALIMENTI LOCALI PROVENIENTI DALL'AMBITO PROVINCIALE (FILIERA CORTA), DA UTILIZZARE TUTTE LE VOLTE CHE SIFFATTI PRODOTTI/ALIMENTI SONO INDICATI NEL MENU' e come *"grandi distributori (carter) specializzati"* e *Fornitori con consegna in diretta* ritenendo tali testi *"rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)"*;

- pag. 7 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto *"...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa* (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo inserito successivamente alle parole *"..Controllo Qualità e Sicurezza Alimentare"* fino alle parole *"Valutazione preventiva dei fornitori"* e i dati della tabella inserita dopo *"Valutazione del fornitore"* terminante a pag. 8 ritenendo tali testi *"rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)"*;
- pag. 8 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto *"...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa* (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo inserito successivamente alle parole *"...per l'elaborazione del menù"* fino a *"Ciò permette di ottemperare..."* e il testo inserito dopo le parole *".. fornendo prodotti di qualità"* fino a *"Offerta di prodotti di qualità"* in quanto si ritiene che le informazioni qui indicate rientrino nel concetto di *"know how aziendale, inteso quale insieme di conoscenze professionali che consentono al concorrente di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento. Tuttavia, va*

*ribadito che "ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è ... sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, **l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.** In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti"* (Cons. di Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257 richiamato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 25 giugno 2025 n. 5547);

- per il punto 3 l'operatore economico richiede "*l'oscuramento del punto "3) SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTENZA", incluso il sottopunto 3.1, in quanto la documentazione contiene elementi organizzativi e gestionali sviluppati internamente dall'azienda, frutto di esperienze consolidate, investimenti e soluzioni personalizzate per garantire un'interazione efficace e qualificata con l'utenza. Le modalità descritte per la gestione del supporto al servizio, i canali di comunicazione attivati e gli strumenti utilizzati rappresentano aspetti distintivi dell'offerta, non riconducibili a pratiche standardizzate del settore, ma costruiti per rispondere in modo mirato ai bisogni dell'utenza e per migliorare la qualità complessiva della percezione del servizio. Tali contenuti hanno un chiaro valore competitivo e strategico e non sono generalmente noti né facilmente accessibili, configurandosi anche come informazioni aziendali riservate tutelabili come segreti commerciali. La loro diffusione a soggetti terzi comporterebbe un rischio concreto di imitazione e uso improprio da parte di concorrenti, con potenziali ricadute negative sulla capacità dell'azienda di differenziarsi nel mercato. Inoltre, l'azienda adotta misure interne per garantire la riservatezza di queste prassi, considerandole parte del proprio patrimonio immateriale e delle proprie competenze distintive.*" La Provincia, dopo attenta analisi dei testi presentati e comparati con la normativa vigente e con la giurisprudenza, ritiene che:
  - pag. 9 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto "*...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretezza dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa"* (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo inserito successivamente alle parole "*3.1 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTENZA RIGUARDO LA GESTIONE DEL SERVIZIO*" fino alla la frase inserita dopo "*ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTENZA*" tenendo conto di quanto indicato "*...l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.* In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti" (Cons. di Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257 richiamato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 25 giugno 2025 n. 5547)"; **si ritiene di oscurare** anche i riquadri 3-5-6 della tabella presente al punto "*ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTENZA*" ritenendo tali testi "*rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio*" (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)";

- per il punto 4 l'operatore economico richiede "l'oscuramento del punto 4) in quanto la documentazione contiene proposte progettuali originali sviluppate dall'azienda per la promozione di corretti stili alimentari, rivolte sia all'ambiente scolastico sia alle famiglie. Le iniziative descritte si basano su contenuti educativi, strumenti metodologici e format comunicativi progettati internamente e perfezionati nel tempo attraverso attività sul campo, collaborazioni specialistiche e un costante aggiornamento scientifico e pedagogico. Non si tratta di interventi generici o standard, ma di azioni strutturate e coerenti con l'identità e l'approccio educativo dell'azienda, pensate per creare un impatto concreto sul comportamento alimentare dei bambini e sulla consapevolezza delle famiglie. Tali contenuti rappresentano un elemento distintivo dell'offerta aziendale e costituiscono un vantaggio competitivo, in quanto non accessibili pubblicamente né facilmente replicabili da altri operatori. La loro diffusione a soggetti terzi comporterebbe un rischio concreto di utilizzo improprio, anche in contesti concorrenti, con conseguente perdita di unicità progettuale. Inoltre, le proposte rientrano tra le conoscenze tutelabili come segreti commerciali, in quanto hanno valore economico e sono oggetto di misure interne volte a garantirne la riservatezza e a preservarne l'originalità." La Provincia, dopo attenta analisi dei testi presentati e comparati con la normativa vigente e con la giurisprudenza, ritiene che:
  - pag. 9 completa ostensione del testo riferito al punto 4 non essendo indicato alcun segreto tecnico o commerciale;
  - pag. 11, in riferimento al punto 4, ostensione del testo relativo a "VERIFICA DELL'EFFICACIA", non ritenendo vengano indicati segreti tecnici o commerciali;
- per il punto 6 l'operatore economico richiede "l'oscuramento del punto "6) MIGLIORIE DEL SERVIZIO", incluso il sottopunto 6.1, e l'Allegato 01 contenente le schede tecniche delle attrezzature proposte in quanto la documentazione presenta proposte migliorative originali, aggiuntive rispetto a quanto richiesto dal capitolato, elaborate sulla base dell'esperienza aziendale, dell'analisi del contesto specifico e della capacità progettuale maturata nel tempo. Le soluzioni descritte riguardano aspetti organizzativi, gestionali e qualitativi del servizio che non derivano da obblighi contrattuali, ma da una precisa volontà dell'impresa di elevare gli standard offerti, introducendo elementi di valore aggiunto. Queste proposte non solo riflettono una conoscenza approfondita delle esigenze dell'utenza, ma sono anche espressione diretta del know-how interno e delle competenze distintive dell'azienda. Tali contenuti hanno un valore competitivo rilevante e sono frutto di strategie non pubblicamente accessibili né facilmente replicabili, la cui divulgazione potrebbe favorire fenomeni di imitazione da parte di altri operatori del settore. Le proposte migliorative costituiscono inoltre parte del patrimonio materiale ed immateriale dell'impresa e rientrano nella categoria delle informazioni tutelabili come segreti commerciali, in quanto riservate, economicamente rilevanti e oggetto di misure interne finalizzate a garantirne la protezione. Per questi motivi, si ritiene necessario richiederne l'oscuramento". La Provincia, dopo attenta analisi dei testi presentati e comparati con la normativa vigente e con la giurisprudenza, ritiene che:
  - pag. 11 e pag. 12 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto " ...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate "specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa", nonché all'esigenza di evitare "la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS". Si tratta di affermazioni del tutto prive di "comprova" riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie "capacità" tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica . In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretazione dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa" (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo inserito, a pag. 12, successivamente alle parole "...progetti territoriali volti al recupero dei beni invenduti a favore di enti caritativi" fino a "Inoltre Camst si rende disponibile..." e "Grazie alla collaborazione, in fase di testing

*iniziale...“fino a “...potremmo avere la possibilità di tracciare i pasti donati agli enti caritatevoli” e la relativa immagine ritenendo tali testi “rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)”;*

Per completezza si comunica che le restanti parti oscurate sono state valutate dalla Provincia di Piacenza come *“rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)”* al fine *“di evitare un “uso emulativo” del diritto di accesso finalizzato unicamente a “giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri”, anche in considerazione del fatto che la partecipazione ai pubblici appalti non deve tramutarsi in una ingiusta forma di penalizzazione per il soggetto che, risolvendosi in tal senso, correrebbe altrimenti il rischio di assistere alla indiscriminata divulgazione di propri segreti di carattere industriale e commerciale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 787) da Consiglio di Stato Sezione Terza n. 7650/2024;*

c) per la società **“ITALIA CHEF S.R.L.”**, non avendo risposto alla richiesta di una revisione della relazione tecnica oscurata, la Provincia di Piacenza ritiene di ostendere le seguenti parti:

- pag. 1 si accetta la richiesta di oscuramento dei nominativi indicati in applicazione della normativa sulla Privacy;
- pag. 3 quanto indicato come PRESENZA TERRITORIALE in quanto queste informazioni non hanno caratteri di segretezza oggettiva; a tal riguardo si richiama la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V - n. 2258/2024, nello specifico dove afferma che **“Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523).** A tal proposito si sottolinea come sia di dominio pubblico, avendo la società ITALIA CHEF Srl partecipato ad appalti/concessioni pubbliche, la presenza della stessa nei comuni dove è risultata vincitrice e dove si presume sia presente un centro produttivo e uno staff di cucina: la SUA non ritiene quindi tale informazione un “segreto tecnico commerciale”. A tal proposito si richiama la definizione di Segreti commerciali, ai sensi dell'art. 98, comma 1 del D.Lgs. 30/2005, che così cita: **“Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:**
  - a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
  - b) abbiano valore economico in quanto segrete;
  - c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.”;
- pag. 7-8-9 completa ostensione delle informazioni qui riportate in quanto **“...le ragioni di opposizione all'accesso sollevate da OMISSIS appaiono generiche in quanto basate sul mero riferimento a non meglio precisate “specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa”, nonché all'esigenza di evitare “la divulgazione del saper fare e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività di impresa che caratterizzano l'offerta della OMISSIS”. Si tratta di affermazioni del tutto prive di “comprova” riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie “capacità” tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica. In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè, nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell'impatto ambientale etc...), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale. A maggior ragione l'opposizione della controinteressata**

*appare insufficiente alla segretazione dell'offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di OMISSIS, che non costituisce affatto il naturale ambito applicativo, finendo l'opposizione per far segretare proprio gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sia in fase di attribuzione dei punteggi che in fase di verifica di anomalìa* (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547) **con l'eccezione** del testo inserito a pag. 7, successivamente alle parole "...Eventuali non conformità" sono gestite tramite il sistema informatizzato..." e a pag. 8, successivamente alle parole "Audit di parte terza presso i fornitori" fino a "...che effettua la verifica di:" ritenendo tali testi rientranti nella casistica di elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio (TAR LIGURIA – Genova sez. I, 11 luglio 2025 n. 833)";

9. **di dare atto** che gli operatori ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. e CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CAMST SOC. COOP. A R.L. hanno dichiarato di voler oscurare le schede tecniche delle migliori proposte;
10. **di aver ritenuto**, la SUA della Provincia di Piacenza, di non accettare tale oscuramento, in virtù di quanto espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025 che cita: "...know how aziendale, inteso quale insieme di conoscenze professionali che consentono al concorrente di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento. Tuttavia, va ribadito che "ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è ... sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti" (Cons. di Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257 richiamato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 25 giugno 2025 n. 5547): nel caso specifico le schede tecniche sono rinvenibili sui siti dei fornitori industriali, si consente pertanto l'oscuramento dei soli nomi delle ditte che hanno presentato le offerte;
11. **di aver considerato che**, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, "Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso." e ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 "Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4." la pubblicazione delle relazioni tecniche oscurate sulla piattaforma SATER, modificate come sopra indicato, su richiesta della SUA della Provincia di Piacenza, sarà effettuata successivamente al termine di cui al comma 4 dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023. Verranno caricate, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in prima battuta le relazioni tecniche oscurate dagli operatori economici e, successivamente allo scadere del periodo previsto dall'art. 36, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, sarà cura della Provincia di Piacenza rendere visibili ai partecipanti, tramite invio sulla Piattaforma SATER, le relazioni tecniche oscurate secondo quanto sopra indicato;
12. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Pontenure (PC) per:
  - i successivi adempimenti, compresa la stipula del contratto;
  - il rimborso dell'importo di **€ 5.607,20**, quale quota incentivi funzioni tecniche;
13. **di dare atto** che ai fini dell'espletamento della fase contrattuale e delle successive fasi esecutive, il Responsabile del procedimento del Comune di Pontenure, autenticandosi con le proprie credenziali alla piattaforma "SATER", dovrà provvedere alla presa in carico della procedura di gara, per l'espletamento delle fasi relative alla stipula del contratto e all'esecuzione della concessione in oggetto;
14. **di dare atto** che la sottoscritta, per quanto con la presente disposto, non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano

Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Anticorruzione e trasparenza" approvato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 9 del 14/02/2025;

15. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate allo scrivente Servizio;
16. **di dare atto**, inoltre, che si provvederà alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della presente procedura ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.lgs. 36/2023, secondo le modalità indicate nelle Delibere nn. 261, 263 e 264 del 20 giugno 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare nel paragrafo 3.4 della Delibera n. 263 e nel paragrafo 3.4 della Delibera n. 264;
17. **di dare atto**, infine che, si provvederà all'effettuazione delle pubblicazioni del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza).

ts/MP

**Sottoscritta dal Dirigente  
(PENSERINI MONICA)  
con firma digitale**